



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Giovane Battista Bosco Lucarelli

Via Gioberti, 17 - 82100 Benevento

telefono 0824 1909 579 - fax 0824 1909 588

mail: bnic84400q@istruzione.it - posta certificata: bnic84400q@pec.istruzione.it

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 7 dicembre 2018 alle ore 15.30 nell'ufficio del Dirigente Scolastico, sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico pro-tempore ANNAMARIA MORANTE

PARTE SINDACALE

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA

RSU

GENITO ANNARITA

PORFIDO SALVATORE

SCHIAVON CLELIA

RSA

FLC/CGIL – BOCCHICCHIO MARIA GABRIELLA

CISL/SCUOLA – PICCIRILLO ANNA

SNALS/CONFSAL- FICOCIELLO ASSUNTA

FIRMA CII

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico pro-tempore ANNAMARIA MORANTE

PARTE SINDACALE

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA

RSU

GENITO ANNARITA

PORFIDO SALVATORE

SCHIAVON CLELIA

RSA

FLC/CGIL – BOCCHICCHIO MARIA GABRIELLA

CISL/SCUOLA – PICCIRILLO ANNA

SNALS/CONFSAL- ASSUNTA FICOCIELLO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "G.B. BOSCO LUCARELLI" di BENEVENTO.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO "G.B. BOSCO LUCARELLI" – A.S. 2018/2019

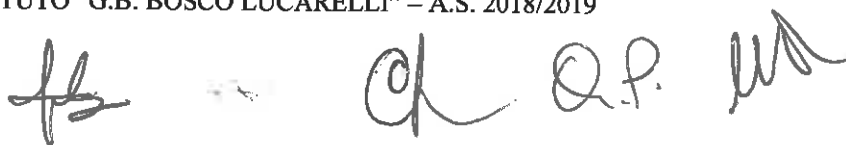
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio di accesso agli uffici di segreteria, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale biblioteca, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la

richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. (A.S. 2018/2019: 152 docenti+ 25 ATA= 75,21 ORE.)
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO "G.B. BOSCO LUCARELLI" – A.S. 2018/2019

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere superiore ai 30 minuti (profilo DSGA e AA) e 5 minuti (profilo CS) rispetto all'orario di inizio del proprio orario di servizio;
 - il recupero dovrà essere effettuato nella medesima giornata.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o trasmesse ai plessi durante le ore di servizio; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto predisposto dalla DSGA con nota Prot. n. 3703/A6 del 02/10/2018, visto e condiviso dal dirigente, secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **€ 60.158,47;**
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva **€ 1.034,51;**
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa **€ 6.506,60;**
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA **€ 3.156,44;**
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica **€ 417,53;**
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti **€ 5.161,22;**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono ripartiti per le attività del personale docente il 75% del fondo e il 25% per le attività del personale ATA, esclusa la somma necessaria a retribuire la quota variabile dell'indennità di direzione al D.S.G.A. e l'indennità di sostituzione del D.S.G.A.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono ripartiti per le attività del personale docente il 70% del fondo e il 30% per le attività del personale ATA.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative e alla didattica (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, coordinatori di classe, coordinatori di progetto, coordinatori GLH):
€ 20.090,00
 - b. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa :€ 18.725,00
 - c. flessibilità oraria:
€ 3.618,93
(nel mese di marzo, a seguito di verifica della somma impegnata, si procederà in caso di non utilizzo a spostare le eventuali economie sui progetti)
 - d. funzioni strumentali : € 6.000,00
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 5.360,00
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e ore eccedenti
€ 8.131,77

L'intensificazione del carico di lavoro per i collaboratori scolastici è determinata in base alle seguenti complessità: assistenza mensa, infanzia, alunni diversamente abili, piccola manutenzione. Si stabiliscono i seguenti parametri orari: 5 ore per 1 complessità- 10 ore per 2 complessità – 15 ore per 3 complessità.

I compensi per le attività di flessibilità e di intensificazione sono erogati in relazione ai giorni di effettivo servizio e ridotti in proporzione a partire dal diciassettesimo giorno di assenza, relativamente al periodo settembre-giugno.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 15.747,41

3. La procedura definita dal comitato di valutazione, cui integralmente si rimanda, prevede l'ammissione al beneficio del bonus ai docenti che abbiano conseguito almeno n. 1 evidenza in un ambito sui tre (3) previsti dalla Legge 107/2015 e che lo stesso comitato ha declinato in 29 indicatori suddivisi tra i tre ambiti.

Il valore di ogni rilevazione positiva, riferito agli indicatori declinati per i 3 ambiti verrà quantificato suddividendo la somma complessiva del fondo per il merito attribuito all'Istituzione scolastica per il numero complessivo di rilevazioni positive. Lo stesso valore poi, moltiplicato per il numero di evidenze di ogni docente avente accesso al fondo, determinerà la somma da attribuire al singolo, stabilendo un minimo di € 200.00 ed un massimo di € 800.00.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo del 50 % del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. I compensi stabiliti per tali incarichi sono i seguenti:
 - € 315,64 per n. 4 unità di personale amministrativo
 - € 157,82 per n. 12 unità di collaboratori scolastici

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS designato dalla RSU al suo interno è ANNARITA GENITO.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. La formazione obbligatoria avverrà entro i termini di scadenza della formazione precedente e in periodi non coincidenti con quelli di sospensione delle lezioni. La formazione, di norma, non avviene in orario di servizio, pertanto si garantirà il recupero per il personale ATA e la retribuzione per il personale docente che eccede le 40 ore di attività funzionali.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Sono previste non meno di n. 3 prove di evacuazione per anno scolastico.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

ALLEGATI

n.1 = Preventivo di spesa dettagliato

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO "G.B. BOSCO LUCARELLI" – A.S. 2018/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. BOSCO LUCARELLI"

ASSEGNAZIONE MIUR DEL 28/09/2018 PROT. N. 19270

FONDO D'ISTITUTO - A.S. 2018/2019

PREVENTIVO DI SPESA LORDO DIPENDENTE - PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019

TOTALE BUDGET A.S. 2018/2019 COMPRENSIVO DI ECONOMIE € 76.434,76

TOTALE MOF	€ 60.158,47	-€ 5.640,00	-€ 551,40	€ 53.967,07
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.506,60			
INCARICHI SPECIFICI	€ 3.156,44	VINCOLATI		
ORE ECCEDENTI	€ 5.161,22	VINCOLATI		
AREE A RISCHIO	€ 417,53			
PRATICA SPORTIVA	€ 1.034,51			
	€ 76.434,77			

FIS ATA

QUOTA VARIABILE DSGA	€ 5.640,00	VINCOLATI
INDENNITA' SOSTITUTO DSGA	€ 551,40	VINCOLATI
INCARICHI SPECIFICI	€ 3.156,44	VINCOLATI
QUOTA ATA	€ 13.491,77	NON VINCOLATI
	€ 22.839,61	

INCARICHI SPECIFICI

		NOMINATIVO	LORDO DIPENDENTE
QUOTA INDIVIDUALE AA	€ 315,64	N. 4 AA	€ 1.262,58
QUOTA INDIVIDUALE CS	€ 157,82	N. 12 CS	€ 1.893,86
			€ 3.156,44

FLESSIBILITA', INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI

FLESSIBILITA'	180 ORE/6 AA	N. 6 AA	€ 2.610,00
FLESSIBILITA'	220 ORE/22 CS	N. 22 CS	€ 2.750,00
AGGIUNTIVE	86 ORE /AA	AA	€ 1.247,00
INTENSIF/AGGIUNTIVE	550 ORE/CS	CS	€ 6.875,00
			€ 13.482,00

FIS DOCENTI

ORE ECCEDENTI	€ 5.161,22	VINCOLATI
AREE A RISCHIO	€ 417,53	€ 417,53
PRATICA SPORTIVA	€ 1.034,51	€ 1.034,51
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.506,60	€ 6.506,60
QUOTA DOCENTI	€ 40.475,30	€ 40.475,30
	€ 53.595,16	€ 48.433,94
		NON VINCOLATI

FUNZIONI STRUMENTALI

N. 4 AREE	€ 6.000,00
-----------	------------

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E FORME DI COORDINAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE	180 ORE	€ 3.150,00
COLLABORATORE	180 ORE	€ 3.150,00
RESPONSABILE S.PELLICO	96 ORE	€ 1.680,00
RESPONSABILE S. VITO	76 ORE	€ 1.330,00
RESPONSABILE S. MODESTO	66 ORE	€ 1.155,00
RESPONSABILE EPITAFFIO	50 ORE	€ 875,00
RESPONSABILE INFANZIA N. 5 DOCENTI	100 ORE	€ 1.750,00
COORD.GLH N. 5 DOCENTI	85 ORE	€ 1.487,50
COORD. PROGETTI N. 1 DOCENTE	40 ORE	€ 700,00
COORD. ORCHESTRA N. 1 DOCENTE	25 ORE	€ 437,50
COORD. CONSIGLI DI CLASSE N. 15 DOCENTI	250 ORE	€ 4.375,00
		<u>€ 20.090,00</u>

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

VIAGGI D'ISTRUZIONE	70 ORE	€ 1.225,00
ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO	500 ORE	€ 17.500,00
		<u>€ 18.725,00</u>

FLESSIBILITA' € 3.618,94

€ 10,00 PER OGNI CAMBIO DEL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, ANCHE SU PLESSI DIVERSI, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DELLA SOMMA STANZIATA

RIEPILOGO IMPEGNI MOF

QUOTA VARIABILE DSGA	€ 5.640,00
INDENNITA' SOSTITUTO DSGA	€ 551,40
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.156,44
FLESS./INTENS./AGGIUNTIVE ATA	€ 13.491,77
ORE ECCEDENTI DOCENTI	€ 5.161,22
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.000,00
COORDIN. COLLEGIO DOCENTI	€ 20.090,00
PROGETTI	€ 18.725,00
FLESSIBILITA' DOCENTI	€ 3.618,94
	<u>€ 76.434,77</u>

ALLEGATO N. 1 AL CII A.S. 2018/2019

